



# CITTÀ DI MARCON

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

**ORIGINALE**

Deliberazione Nr. **9**

Data **16-01-2025**

Ufficio competente **DEMOGRAFICI**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E RICERCHE PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI O ESTRATTI DI STATO CIVILE. ISTITUZIONE DEL PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO DA PARTE DEI RICHIEDENTI.
----------------	--

Oggi **sedici** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore 15:00, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Romanello Matteo	SINDACO	P
MISSEROTTI CAROLINA	VICE SINDACO	P
MARCADALLI FRANCESCO	ASSESSORE	P
FAVIN MICHELE	ASSESSORE	P
Meneghetti Diego	ASSESSORE	P
DALLA TOR ANNA	ASSESSORE	A
		5   1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO GENERALE Malparte Stefania**.

Romanello Matteo nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**IL SINDACO**

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	<b>RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E RICERCHE PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI O ESTRATTI DI STATO CIVILE. ISTITUZIONE DEL PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO DA PARTE DEI RICHIEDENTI.</b>
----------------	---

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini;
- il criterio alla base del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana per discendenza è quello della continuità della "linea di sangue" dal primo avo italiano emigrato all'estero dall'Italia fino al richiedente ("iure sanguinis");
- la cittadinanza italiana viene trasmessa dall'ascendente italiano(a) ai figli, in concatenazione, senza limiti di generazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1 commi 636 – 637 – 638:

- **comma 636** "I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. "
- **comma 637** "I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni";
- **comma 638** "Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo";

Rilevato che è necessario e opportuno stabilire il valore da attribuire per l'estrazione della documentazione dagli archivi storici cartacei nei procedimenti di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 ("Nuove norme sulla cittadinanza") e di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione K28.1 dell'8 aprile 1991 (riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano);

Ritenuto di dare applicazione alla citata legge 30 dicembre 2024, n. 207 con decorrenza 1 febbraio 2025;

Considerato che in caso di richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto, come previsto dal comma 637 della legge 207/2024;

Ritenuto di applicare il contributo amministrativo come segue:

1. domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne;
2. richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 300,00 per ciascun atto;
3. per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 100,00;

Precisato che:

- le domande di cui sopra sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi;
- tale contributo dovrà essere versato contestualmente all'invio della richiesta e costituisce il presupposto per lo svolgimento della stessa;
- in caso contrario si procederà a richiedere l'integrazione dell'istanza con la ricevuta del pagamento prima di procedere alla relativa istruttoria;
- il contributo amministrativo non è soggetto a rimborso in caso di esito negativo delle ricerche;
- il contributo non comprende eventuali spese per imposta di bollo e spedizione documenti;
- i termini per la conclusione del procedimento di ricerca e visura, decorrenti dal ricevimento dell'istanza completa, ivi compresa la prova del pagamento del diritto, sono stabiliti in 180 giorni (art.14 comma 2 bis DL 113/2018) per le richieste presentate da parte di persone con cittadinanza straniera finalizzate al riconoscimento della cittadinanza italiana Iure Sanguinis ex art. 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, compresi i procedimenti strumentali e correlati al riconoscimento della cittadinanza per discendenza (es. rettifiche atti);
- i versamenti dovranno pervenire tramite bonifico bancario o mediante pagoPA;

Rilevato che si rimanda a un successivo provvedimento dell'organo competente per l'istituzione di opportuno capitolo di entrata e relativo stanziamento;

Ritenuto che le richieste per poter essere considerate complete, ossia contenenti i dati minimi essenziali dovranno avere il seguente contenuto minimo:

- esatte generalità del soggetto di cui si chiede la certificazione (nome, cognome, paternità e maternità dello stesso, legame di parentela con il richiedente)
- data dell'evento al quale si riferisce la certificazione richiesta (nascita, matrimonio o morte) o l'arco temporale di riferimento;
- uso che deve esserne fatto (motivo giuridicamente tutelato e non meramente conoscitivo);
- tali elementi costituiscono il presupposto indispensabile al fine di effettuare la ricerca storica;

Vista la legge 241/90, in particolare l'art. 22 e seguenti che attengono alla regolamentazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Decreto Legge 113/2018, art 14 comma 2 bis;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23.12.2024 di approvazione della Nota di

Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 23.12.2024 esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 09.01.2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025-2026 -2027;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e allegati alla presente deliberazione;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ritenuta sussistere la propria competenza in merito;

Con votazione favorevole, unanime e palese;

## **DELIBERA**

1. di assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e le richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo, con decorrenza 1 febbraio 2025;
2. di dare atto che:
  - alle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 venga applicato il pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne;
  - alle richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente venga applicato il pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 300,00 per ciascun atto;
  - alle richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce venga applicato il pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 100,00;
3. di dare atto che:
  - le domande di cui sopra sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi;
  - tale diritto dovrà essere versato contestualmente all'invio della richiesta e costituisce il presupposto per lo svolgimento della stessa;
  - in caso contrario si procederà a richiedere l'integrazione dell'istanza con la ricevuta del pagamento prima di procedere alla relativa istruttoria;
  - il contributo amministrativo non è soggetto a rimborso in caso di esito negativo delle ricerche;
  - il contributo non comprende eventuali spese per imposta di bollo e spedizione documenti;
  - i termini per la conclusione del procedimento di ricerca e visura, decorrenti dal ricevimento dell'istanza completa, ivi compresa la prova del pagamento del diritto, sono stabiliti in 180 giorni (art.14 comma 2 bis DL 113/2018) per le richieste presentate da parte di persone con cittadinanza straniera finalizzate al riconoscimento della cittadinanza italiana Iure Sanguinis ex art. 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, compresi i procedimenti strumentali e correlati

- al riconoscimento della cittadinanza per discendenza (es. rettifiche atti);
- i versamenti dovranno pervenire tramite bonifico bancario o mediante pagoPA;
4. di dare atto che si rimanda a un successivo provvedimento dell'organo competente per l'istituzione di opportuno capitolo di entrata e relativo stanziamento;
  5. di dare atto che le richieste per poter essere considerate complete, ossia contenenti i dati minimi essenziali dovranno avere il seguente contenuto minimo:
    - esatte generalità del soggetto di cui si chiede la certificazione (nome, cognome, paternità e maternità dello stesso, legame di parentela con il richiedente)
    - data dell'evento al quale si riferisce la certificazione richiesta (nascita, matrimonio o morte) o l'arco temporale di riferimento;
    - uso che deve esserne fatto (motivo giuridicamente tutelato e non meramente conoscitivo);
    - tali elementi costituiscono il presupposto indispensabile al fine di effettuare la ricerca storica;
  6. di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso in elenco ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

Con separata votazione favorevole unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 12 del 13-01-2025 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E RICERCHE PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI O ESTRATTI DI STATO CIVILE. ISTITUZIONE DEL PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO DA PARTE DEI RICHIEDENTI.</b>
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
**Romanello Matteo**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Malparte Stefania**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.